

L'art. 31, 5°c., della L. 142/1990 ha sottolineato la posizione privilegiata del consigliere comunale, investito di un munus pubblico, di acquisire dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni — non quindi solo i documenti — utili per l'espletamento del mandato. Sul punto la giurisprudenza è peraltro pacifica (v. per tutte: C.S., sez. V, 8.9.1994, n. 976 e 7.6.1996, n. 528; Corte di Cassazione, sez. 3a, 3.8.1995, n. 8480). Le due discipline per certi aspetti si integrano: è infatti esperibile anche dal consigliere il ricorso in sede giurisdizionale previsto dall'art. 25 della L. 241/1990 (C.S., sez. V, 27.6.1994, n. 730).

L'Ufficio ha inoltre rammentato che l'art. 15 delle preleggi prevede che l'abrogazione ricorra quando il nuovo provvedimento normativo disciplini interamente o abroghi espressamente la materia regolata dal precedente. Nel caso specifico, poichè il nuovo regolamento comunale per l'accesso era direttamente rivolto ai cittadini, ben potevano ritenersi ancora vigenti le disposizioni contenute nel precedente, che conteneva disposizioni particolari riguardanti i consiglieri e attente ai compiti istituzionali ad essi conferiti. Il precedente regolamento assicurava anzi espressamente l'accesso anche agli atti della fase istruttoria dei procedimenti in corso e a tutta la documentazione acquisita nel corso del procedimento.

Il sindaco ha però ribadito il proprio convincimento circa l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, precisando che esso non poteva ritenersi illimitato, ma doveva sempre essere esercitato nei casi, con le modalità e nelle forme previste dal regolamento comunale che disciplina l'accesso agli atti da parte dei cittadini, ponendosi, cittadini e consiglieri, sullo stesso piano, e ritenendo che solo così potessero considerarsi soddisfatte le esigenze di trasparenza, eguaglianza e parità di trattamento per tutti i cittadini.

L'Ufficio ha ancora ribadito la propria posizione, ritenendo che l'equiparazione non poteva ritenersi automaticamente derivante dal regolamento del 1997, che non

reca alcuna menzione dei consiglieri, sicchè avrebbero potuto ben ritenersi tuttora vigenti le norme del precedente.

Trasmetteva con l'occasione anche una decisione adottata dal garante per la protezione dei dati personali il 9.6.1998, specificamente attinente al rapporto tra diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri degli enti locali, riconosciuto dall'art. 31, 5°c., della L 142/1990, e l'art. 43 della L 31.12.1996, n. 675 "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", che fa salve le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. La decisione del garante affrontava lo specifico problema della relazione tra difesa della privacy e diritto di accesso da parte dei consiglieri, prospettato nel senso della prevalenza del diritto di accesso del consigliere, in considerazione della necessità di dotare i rappresentanti della comunità di strumenti idonei per l'espletamento dei compiti connessi al mandato. Introduceva inoltre il successivo problematico argomento della connessione tra diritto di accesso ed utilità ai fini dell'espletamento del mandato elettivo, notoriamente insindacabile.

Pur non rientrando la questione nell'ambito delle competenze specifiche, l'Ufficio ha pertanto ugualmente ritenuto di offrire al consigliere comunale tutta la collaborazione ritenuta utile per giungere al più ampio chiarimento della questione.

2.2 Territorio

Il settore territorio comprende le seguenti diverse categorie: strumenti urbanistici, tutela del territorio, occupazioni, espropri e servitù, edilizia privata, lavori pubblici, acque pubbliche, viabilità e circolazione e protezione civile.

In linea più generale, per quanto concerne la disciplina normativa del settore, va osservato che la stessa presenta sovente problemi di interpretazione ed applicazione, in considerazione della complessità ed eterogeneità della materia e soprattutto della mancanza di una legislazione organica e coordinata, sia a livello statale che regionale.

La notevole confusione provocata dal legislatore nei testi dei diversi provvedimenti succedutesi nel tempo lascia infatti spesso disorientati gli stessi "addetti ai lavori" ed operatori del settore.

Nell'impossibilità di dare in questa sede idonea illustrazione delle innovazioni normative nel settore - in considerazione della vastità dello stesso e della eterogeneità delle categorie che comprende - si fa soltanto cenno, senza pretesa alcuna di completezza, a novità ritenute più significative e di particolare interesse.

Senza altro degno di rilievo è il dlgs 31.3.1998, n.112, che ha operato un ampio e generico conferimento alle regioni della materia di urbanistica, anche se un'analisi più attenta della normativa induce ad osservare che molte funzioni già rientravano nella sfera regionale a seguito di precedenti trasferimenti.

Si può comunque affermare che il potere della definizione dell'assetto complessivo del territorio risulta essere sempre più funzione regionale-locale.

In particolare, l'art. 71 del citato dlgs 112/1998 ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), individuando i criteri di riparto tra competenze statali e regionali.

fondati più su parametri di tipo geografico territoriali nonchè sulla base della competenza autorizzativa dell'opera e competenza sulla VIA.

L'articolo in esame rinvia a successivo atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle categorie di opere attualmente soggette alla VIA nazionale da trasferire alla competenza regionale.

Il conferimento delle funzioni è, in ogni caso, subordinato alla vigenza di una legge regionale sulla VIA, recante l'individuazione dell'autorità competente sul giudizio d'impatto nell'ambito del sistema regioni-autonomie locali e ferma restando la distinzione tra l'autorità competente e soggetto proponente.

In attesa che venga approvata la legge regionale di attuazione del dlgs 112/1998, la Giunta regionale della Lombardia ha ritenuto necessario, al fine di disporre di un quadro unitario e coerente di riferimento, predisporre propri provvedimenti di carattere transitorio - DGRL 2 novembre 1998, n. 6/39305. DGRL 27 novembre 1998, n. 6/39975 - che prevedono la ricognizione e le modalità di attuazione delle procedure per la tutela del territorio nei confronti di progetti, impianti, opere pubbliche e private ad alto rischio ambientale.

Nel corso del 1998, per quanto concerne l'intero settore, sono pervenute all'Ufficio più di cento richieste scritte di intervento. Prevalenti sono risultate le istanze afferenti alle categorie di edilizia privata e lavori pubblici.

Le prime, per lo più presentate da singoli soggetti privati, hanno avuto quale oggetto predominante questioni concernenti il mancato avvio, ovvero la mancata conclusione, dei procedimenti di repressione degli **abusi edilizi** ed il diniego opposto da parte delle amministrazioni comunali alle richieste di provvedimenti autorizzatori per progettati interventi edilizi.

In materia di abusivismo edilizio particolarmente scarso è stato il grado di collaborazione prestato dalle amministrazioni comunali, non fornendo le stesse,

in diversi casi - quale ad esempio quello del comune di Milano - neppure riscontro alle note dell'Ufficio inerenti a questo genere di segnalazioni.

Le considerazioni espresse circa il problema già rappresentato nella relazione del 1995 della riscontrata "inerzia" delle amministrazioni comunali nella repressione dell'abusivismo restano perciò tuttora attuali.

In tema di lavori pubblici sono state ancora numerose le richieste di intervento - sollecitate sia da parte di privati, sia da parte di sindaci - riguardanti l'irrisolto problema - già esposto nella relazione del 1996 - degli annosi ritardi (ormai il tempo di attesa nella nostra regione è di oltre sette anni) nell'erogazione dei contributi statali di cui agli artt. 9 e 10 della L. 9.1.1989, n. 13, relativi ad interventi per **l'eliminazione delle barriere architettoniche** negli edifici di civile abitazione, da ricondurre all'insufficienza dei fondi stanziati dallo Stato.

Il problema potrebbe essere medio tempore affrontato, e ciò si ritiene senza dubbio auspicabile, prevedendo l'erogazione - attraverso un'idonea disciplina normativa regionale - di contributi integrativi e temporaneamente sostitutivi di quelli statali, come già dispongono, ad esempio, le leggi regionali in materia di Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Liguria e Valle D'Aosta.

Segnalazioni di diverse questioni attinenti a tematiche connesse alla materia della **tutela dei beni ambientali e paesaggistici** - ed al ruolo svolto in quest'ambito dall'amministrazione regionale e dagli enti locali - sono pervenute all'Ufficio nel corso dell'anno.

L'accresciuta sensibilità sociale a dette tematiche sembra essere riconducibile alla rapidità ed incisività dei processi di sviluppo urbano, che minacciano di compromettere la complessiva qualità dell'ambiente e del territorio.

Nel corso del tempo la materia si è, infatti, vieppiù arricchita di contenuti attinenti agli aspetti di trasformazione del territorio, delle ipotesi di tutela e di inquadramento funzionale nello stesso del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale e degli aspetti paesaggistici ad esso collegati.

Per quanto concerne la normativa in questa specifica materia è necessario ricordare che la regione Lombardia - con l'emanazione e l'entrata in vigore della LR 9.6.1997, n. 18 "Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici. Subdeleghe agli Enti Locali" - ha introdotto numerose innovazioni nel quadro normativo che disciplina la tutela dei beni paesistico-ambientali, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative previste dalle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n. 431, modificando il ruolo della regione e quello degli enti locali.

In linea con le recenti modifiche della legislazione statale ed in coerenza con i principi di sussidiarietà e decentramento, viene notevolmente ampliato l'ambito di competenza degli enti locali.

La funzione amministrativa autoritativa relativa alla tutela del paesaggio è stata attribuita ai comuni in via principale.

Sono state infatti subdelegate agli stessi le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 7 e 15 della L. 1497/1939, nonché agli artt. 9, 3° c., e 10, 3° c., della L. 28.2.1985, n. 47, per l'esecuzione di ogni tipo di intervento, fatte salve alcune eccezioni.

Negli ambiti assoggettati a tutela paesistica in forza della L. 431/1985 (così detta legge "Galasso") la subdelega ai comuni ha avuto effetto immediato e pressochè relativamente ad ogni previsione di modificazione dello stato dei luoghi.

Negli ambiti assoggettati invece a tutela paesistica in base a specifico provvedimento amministrativo (ex lege 1497/39) sono state immediatamente subdelegate ai comuni soltanto le funzioni amministrative relative agli interventi specificamente elencati dall'art. 16 della nuova norma.

La più generale attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni è stata subordinata all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale, con valenza paesistica, o di parco, e, comunque, indipendentemente dall'avvenuta approvazione degli stessi, a partire dal 28.6.1998 (trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge in argomento).

Alla regione resta sostanzialmente la potestà autoritativa per le opere di competenza regionale, per quelle assoggettate alla procedura d'intesa stato-regione, nonché relative all'attività mineraria, agli interventi di smaltimento rifiuti che non siano compresi nei piani previsti dalla vigente normativa di settore e agli interventi relativi ad attività estrattiva di cava sino all'approvazione dei piani cave provinciali.

La regione continua ad esercitare, inoltre, le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e gli ordini di sospensione lavori, di cui all'art. 8 della L. 1497/1939.

A questo proposito è significativo il caso di seguito illustrato.

Un esposto per la tutela di "valori diffusi" è pervenuto all'Ufficio nel mese di febbraio corredato dalle firme di cento sottoscrittori, contestualmente indirizzato agli assessorati urbanistica, opere pubbliche e protezione civile ed affari generali della Giunta regionale, alla direzione generale urbanistica, in particolare al servizio sviluppo sostenibile del territorio e all'ufficio pianificazione ed informazione paesistica.

Gli esponenti, dichiarando la necessità di salvaguardare l'integrità dei valori paesistici e dei tratti peculiari del tratto di **alzaia del naviglio Martesana nel**

territorio del comune di Gorgonzola, segnalavano la prevista realizzazione - da parte dell'amministrazione comunale - di un ponte carrabile fisso, con l'impalcato rettilineo sostenuto da stralli, per l'attraversamento del naviglio, precisamente in corrispondenza di via Bellini.

Le questioni oggetto di segnalazione all'amministrazione regionale risultavano essere, in particolare, la problematica connessa alla valutazione della compatibilità paesistico-ambientale dell'opera nell'ubicazione prevista, in considerazione della peculiarità dei caratteri del luogo, e la circostanza che diverse associazioni ambientaliste avevano presentato - già dal 1993 - richieste di riconoscimento dei rilevanti valori storici, paesistici e ambientali del naviglio Martesana, a' sensi della L. 1497/39.

Da preliminari informazioni assunte in merito alla questione oggetto di segnalazione risultava che il servizio sviluppo sostenibile del territorio aveva già inoltrato all'amministrazione comunale di Gorgonzola, a seguito di un esposto riguardante un precedente progetto di realizzazione del ponte, la richiesta di una dettagliata relazione in ordine all'opera prevista corredata dall'identificazione del vincolo paesistico, la copia del provvedimento di autorizzazione paesistica, le fotografie e quanto altro necessario ai fini della disamina della problematica segnalata.

L'identificazione del vincolo paesistico risultava essere infatti indispensabile, al fine di stabilire la competenza amministrativa per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie e sanzionatorie in materia paesistico ambientale, allora ancora in parte ripartita - fino alla data del 28 giugno 1998 - tra regione ed enti locali.

L'Ufficio si rivolgeva, quindi, ai sopracitati destinatari dell'esposto, chiedendo di conoscere il seguito dato allo stesso e l'indicazione di quali

iniziative volte alla valutazione ed all'accertamento di quanto segnalato fossero state intraprese e quale esito le stesse avessero sortito.

Il servizio sviluppo sostenibile del territorio, informandone contestualmente l'Ufficio, invitava nuovamente il sindaco del comune di Gorgonzola ad inviare la relazione e documentazione richiesta.

L'amministrazione comunale, nel fornire notizie in proposito, coglieva l'occasione per rilevare la circostanza che il naviglio Martesana non fosse interessato da vincolo ex lege 1497/39, né per provvedimento amministrativo, né per effetto della legge 431/85; informava, inoltre che, in base allo strumento urbanistico, la zona interessata dall'opera in questione risultava essere destinata a localizzazione di viabilità con ponte mobile. Successivamente, per motivi di ordine tecnico ed economico, era stata approvata una variante alla impostazione progettuale, individuando una nuova tipologia strutturale (ponte strallato) in sostituzione della precedente (ponte appoggiato su elementi mobili verticalmente). I nuovi elaborati progettuali erano stati quindi trasmessi dal comune al consorzio Villoresi per la definizione del nuovo disciplinare di concessione.

In considerazione di quanto appreso dal comune, valutata la notevole alterazione dell'integrità dei valori paesistici che avrebbe subito l'area a seguito delle realizzazione delle opere progettate, constatato l'effettivo inizio dei lavori a ciò preordinati e verificato altresì che la stessa non risultava assoggettata a vincolo paesaggistico, l'assessore regionale all'urbanistica notificava, nel corso dell'agosto 1998, al sindaco di Gorgonzola, il provvedimento con il quale ordinava - ai sensi dell'art.8, punto 1. della L. 1497/39 - l'inibizione ad intraprendere lavori di qualsiasi genere nell'area in questione e convocava contestualmente la commissione provinciale per le bellezze naturali per

l'approvazione della proposta di apposizione del vincolo a norma dell'art. 1, 3° e 4° c. L. 1497/39.

Ai primi di settembre, veniva proposto alla commissione provinciale e l'inserimento, nell'elenco relativo alla provincia di Milano delle località di cui al punto 3 e 4 dell'art. 1 L. n. 1497/39, dell'area ubicata nel comune di Gorgonzola individuandone nello stesso tempo l'esatta perimetrazione.

Nel mese di ottobre, con nota dell'assessore all'urbanistica, di ciò veniva informato l'Ufficio.

L'istituto previsto dal citato art. 8 della L. 1497/1939 ha una funzione cautelare ed interinale, preordinata alla conservazione del valore ambientale, in attesa del perfezionamento del procedimento impositivo del vincolo ed il provvedimento decade automaticamente, a' termini del successivo art. 9, se entro il termine di tre mesi la commissione provinciale per le bellezze naturali non esprime parere favorevole all'apposizione del vincolo.

L'emanazione di detto provvedimento cautelare da parte della regione è da attribuire, oltreché alle citate richieste avanzate dalle associazioni ambientaliste e da diversi cittadini, anche a valutazioni afferenti al contenuto del piano paesistico regionale, che assegna al sistema navigli un particolare valore connotativo del paesaggio lombardo.

Il verbale redatto dalla citata commissione fa espresso riferimento, infatti, fra l'altro, al contenuto del piano paesistico regionale:

<< Il piano paesistico riconosce tra gli "elementi identificativi e percorsi panoramici" il sistema dei canali, fornisce alcuni indirizzi orientativi di comportamento per la tutela delle qualità paesistiche e propone anche alcune indicazioni d'uso compatibile, che si attuano attraverso una serie di prescrizioni dirette del piano cui dovranno attenersi i programmi di successiva attuazione del piano stesso. Il piano di sistema relativo ai "Tracciati base paesistici", che è

parte integrante del piano paesistico, propone alcune indicazioni di comportamento relativamente alla realizzazione di nuove infrastrutture. In particolare prescrive che nella progettazione di interventi viabilistici si tenga conto delle qualità storiche che presenta il territorio interessato dalle opere... il piano paesistico regionale si propone operativamente di raggiungere l'obiettivo di tutela del paesaggio instaurando un rapporto dialettico continuo fra gli enti locali e la regione fondato sullo studio del territorio, sui sistemi storico insediativi, che ne caratterizzano l'immagine paesistica e che costituiscono i presupposti per la valutazione dei progetti di trasformazione. La sensibilizzazione diffusa per questi temi può essere promossa proprio attraverso il processo di vincolo, in quanto coinvolge l'amministrazione comunale a sviluppare una valutazione "qualitativa" del progetto nel momento in cui deve rilasciare un'autorizzazione paesistica. E' lecito infatti supporre che se il vincolo in esame fosse già vigente, l'amministrazione comunale avrebbe operato altre scelte progettuali relativamente all'attraversamento del canale Martesana.>>

Per quanto concerne l'applicazione del principio di sussidiarietà viene altresì rilevato che: <<lo strumento di criteri specifici per ogni ambito vincolato rappresenta il supporto più efficace nella gestione autorizzativa; tuttavia, anche in mancanza di tale fondamentale strumento, si può ritenere che la motivazione del vincolo possa rappresentare una garanzia di tutela di quei caratteri territoriali e di quelle condizioni di assetto paesistico che, con l'atto di apposizione del vincolo, la commissione ha inteso salvaguardare. Dovrà infatti legittimamente essere annullato ogni atto autorizzativo che non rispetti le motivazioni, rappresentando queste il riconoscimento ufficiale della qualità paesistica al quale riferirsi.>>.

Come si evince anche dal caso appena illustrato, il dialogo instaurato dall'Ufficio con le direzioni generali della Giunta regionale, in linea di massima piuttosto soddisfacente, sia dal punto di vista dei contenuti che dei tempi di risposta, ha spesso consentito di individuare nelle stesse valide interlocutrici per la più agevole trattazione delle problematiche sottoposte dagli istanti.

Non altrettanto può dirsi per le amministrazioni comunali, le quali sovente mostrano, invece, difficoltà nel disporsi ad un dialogo proficuo e scarsa volontà di collaborazione, sia omettendo talvolta addirittura di fornire risposta alle note dell'Ufficio, sia prevedendo lunghi tempi di risposta - che comportano l'invio di numerosi e reiterati solleciti -, sia fornendo risposte spesso non coerenti, dal punto di vista delle argomentazioni, con quanto richiesto e prospettato.

A questo proposito devo peraltro rilevare che le tesi giuridiche formulate a favore di interventi effettuati dall'Ufficio, quantunque non abbiano indotto in taluni casi l'amministrazione a rivedere le determinazioni già assunte, sono state poi invece condivise da sentenze del TAR (cfr. TAR Lombardia, Sez. II, 18.6.1998 - TAR Lombardia, Sez. II, 11.11.1998).

In particolare, con riferimento alla questione già esposta nella relazione dello scorso anno - attinente al diniego, opposto dal comune di Monza alla domanda di concessione edilizia per il recupero ai fini abitativi del sottotetto ai sensi della LR 15.7.1996, n.15 - è utile sottolineare che il TAR Lombardia nell'accogliere il ricorso presentato all'autorità giurisdizionale dall'istante e, per gli effetti, annullare detto diniego ha riconosciuto la "tempestività" dello stesso, dovendosi configurare il provvedimento assunto dall'amministrazione - a seguito dell'intervento dell'Ufficio, e in virtù di nuovo parere della commissione edilizia - quale provvedimento "definitivo" e non meramente confermativo del diniego precedentemente opposto.

2.3 Edilizia residenziale pubblica

Le richieste di intervento pervenute all'Ufficio in materia di edilizia residenziale pubblica hanno riguardato in gran parte questioni attinenti alla manutenzione degli alloggi e degli stabili che compongono il patrimonio immobiliare pubblico.

Le pratiche di più complessa trattazione si riferiscono alla manutenzione straordinaria di interi quartieri della città di Milano, ove il comune e l'ALER, in qualità rispettivamente di proprietario e gestore degli immobili, si trovano a dover affrontare la realizzazione di impegnativi progetti di ristrutturazione, nonché interventi di adeguamento degli impianti elettrici e termici alle norme per la sicurezza dettate dalla L. 5.3.1990, n. 46.

Pertanto anche quest'anno si è potuto constatare che il problema della mancata **manutenzione** permane uno dei principali motivi di insoddisfazione degli inquilini degli alloggi popolari.

Molteplici istanze si riferiscono a problemi manutentivi relativi a singole unità immobiliari. In particolare i nuovi assegnatari di alloggi lamentano di frequente la mancata esecuzione di opere manutentive necessarie per garantire condizioni di abitabilità dell'alloggio, le quali avrebbero dovuto essere eseguite prima della consegna del medesimo. Trattasi di lavori consistenti per lo più nella sostituzione delle parti vetuste che, secondo i principi sanciti dal diritto civile, competono al proprietario.

Nella trattazione delle predette questioni l'Ufficio ha avuto come principali interlocutori le ALER, enti ai quali è affidata la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e le amministrazioni comunali, coinvolte in quanto proprietarie di gran parte del patrimonio immobiliare pubblico.

Si è potuto rilevare che i motivi del ritardo nella realizzazione dei programmi di manutenzione straordinaria sono riconducibili alle difficoltà che gli enti proprietari degli alloggi incontrano nel reperire i necessari finanziamenti, e talvolta anche alla scarsa sollecitudine con cui vengono predisposti dagli enti gestori i progetti delle opere da eseguire.

Numerose sono le istanze presentate da cittadini che hanno inoltrato presso l'amministrazione comunale richieste di **assegnazione in emergenza** ai sensi dell'art. 10 della LR 4.5.1990, n. 28. Tale disposizione contempla, relativamente a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, la possibilità di conseguire assegnazioni anche al di fuori dei bandi di concorso previsti dalla LR 5.12.1983, n. 91.

Molte richieste di intervento sono pervenute, inoltre, da assegnatari di alloggio interessati ad ottenere il **cambio** per svariati motivi, quali le carenze igienico-sanitarie dell'abitazione, le condizioni di sovraffollamento, lo stato di malattia di un componente del nucleo familiare determinante grave disagio nella permanenza nell'alloggio. Relativamente a tali richieste sovente è stata invocata l'applicazione della circolare n. 6958 del 2.4.1991, emanata dal settore lavori pubblici della Giunta regionale, che, in deroga al principio del concorso che domina la materia dei cambi di alloggio, al pari di quella dell'assegnazione, consente il cambio di alloggio al di fuori degli appositi bandi, allorchè sussistano particolari condizioni, date dalla presenza nel nucleo familiare già assegnatario di un componente portatore di handicap o di patologie croniche invalidanti.

Destinatarie degli interventi del difensore civico in tale ambito sono state le amministrazioni comunali, in quanto ad esse la legge attribuisce la titolarità delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.

Intensi sono stati i contatti con il settore patrimonio edilizia residenziale pubblica e assegnazione alloggi del comune di Milano, cui l'Ufficio, nei casi in cui ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'adozione della procedura d'urgenza prevista dal citato art. 10 della LR 28/1990, ha rappresentato l'opportunità di farvi ricorso.

Tra le questioni che con maggior frequenza vengono sottoposte all'Ufficio occorre segnalare quelle attinenti a situazioni di **morosità**, sovente determinatesi a seguito dell'attribuzione di un canone di locazione non corrispondente alle effettive capacità economiche dell'assegnatario.

Accade, infatti, che molti inquilini, ai quali competerebbero i canoni ridotti stabiliti per le fasce di redditi più bassi, vengano collocati d'ufficio, secondo quanto disposto dalla LR 91/1983, nelle fasce più elevate e debbano pertanto corrispondere importi superiori alle loro possibilità, poiché non hanno provveduto a rispondere, o lo hanno fatto in modo inadeguato, al questionario periodicamente inviato dall'ALER al fine di aggiornare i dati dell'anagrafe dell'utenza.

Si verifica, in tal modo, un fenomeno di morosità sostanzialmente fittizia, indotto dalla collocazione in una fascia reddituale inadeguata alle reali condizioni economiche dell'utente.

In tali casi l'Ufficio ha interloquito con l'ALER, chiedendo di provvedere al ricalcolo del debito con riferimento al canone commisurato alla effettiva situazione reddituale dell'interessato, nonché a sospendere la procedura di sfratto avviata nei confronti dell'inquilino moroso.

Le richieste di intervento riguardanti il settore dell'edilizia residenziale pubblica provengono per la maggior parte da singoli cittadini, utenti degli alloggi popolari, ma non sono infrequenti le istanze presentate da comitati di

quartiere, attivi soprattutto nel sollecitare interventi nel campo della manutenzione.

Da parte dei destinatari dell'attività del difensore civico, che, come dianzi si diceva, sono principalmente le amministrazioni comunali e le ALER, si è potuto constatare una soddisfacente disponibilità a collaborare alla soluzione dei casi prospettati, nonché a fornire chiarimenti e informazioni.

Al riguardo è opportuno far cenno al dialogo intercorso tra l'Ufficio e l'ALER di Milano in occasione della elaborazione, da parte di quell'azienda, del testo della **carta dei servizi**.

Prevista dall'art. 19, 4° comma, della LR 10.6.1996, n. 13 ("Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica e istitutiva delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale"), la carta dei servizi mira ad illustrare i diritti degli utenti e gli impegni che l'ALER intende assumere nei loro confronti per garantire un servizio trasparente e orientato alla soddisfazione.

L'Ufficio, presa visione della bozza predisposta dell'ALER di Milano nel novembre del 1997, ha ritenuto opportuno avanzare alcune proposte di integrazione del suo contenuto.

In particolare è stata segnalata l'opportunità che il testo preveda l'impegno da parte dell'ALER a dare piena attuazione alle norme che regolano l'autocertificazione. E' stata, altresì, messa in evidenza la necessità di assicurare il rilascio della ricevuta attestante la data di inoltro di domande o di documenti agli uffici dell'ALER.

La carta dei servizi, che è tuttora in corso di definizione, rappresenta uno strumento di primaria rilevanza, con cui si pongono le basi per l'avvio di un processo di miglioramento dei servizi resi ai cittadini utenti del patrimonio immobiliare pubblico.